

OGGETTO: Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante. “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE – SCUOLA TECNICA DI POLIZIA DI SPINACETO = ROMA =
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO = LA SPEZIA =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =

Sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio u.s. è stata pubblicata la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

La legge, in vigore dall’8 agosto 2009, interviene su ampi delicati settori della legislazione in materia di immigrazione, contrasto alla criminalità organizzata e diffusa,

sicurezza stradale e decoro urbano e completa il percorso avviato con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

Le nuove disposizioni contenute nei tre articoli della legge, intervengono, in linea di massima, rispettivamente, nella materia dell'immigrazione, in quella del contrasto alla criminalità organizzata, in quella del contrasto alla criminalità diffusa, in quella relativa al decoro urbano ed in quella concernente la sicurezza stradale.

Tra le nuove norme contenute **nell'art. 1 della nuova legge**, relative, in particolare, alla materia dell'immigrazione, si richiama l'introduzione del reato, di natura contravvenzionale, dell'ingresso e della permanenza illegale nel territorio dello Stato, che prevede l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro e la possibilità di sostituire la condanna con l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, a seguito di un procedimento immediato davanti al giudice di pace.

In proposito, anche in merito agli aspetti più generali connessi alla violazione della normativa sull'ingresso e sul soggiorno ed alle eventuali indicazioni dell'Autorità Giudiziaria sui profili maggiormente innovativi in materia penale - che potranno anche essere sollecitate a livello locale - soprattutto con riferimento alla predetta introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale, si richiama l'articolo 1-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, che prevede la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività per le quali è prevista dal medesimo articolo una specifica procedura per la dichiarazione di assistenza e di sostegno alle famiglie ai fini della regolarizzazione del relativo rapporto di lavoro. Il comma 10 dello stesso art. 1-ter prevede, altresì, il divieto di espulsione dello straniero interessato, salvo che si trovi in una delle condizioni previste dal successivo comma 13 (destinatario, ad esempio, di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico).

Sempre in materia di immigrazione si segnala il prolungamento dai 60 giorni attuali fino ad un massimo di 180 giorni del periodo di trattenimento nei Centri di identificazione e di espulsione che potrà consentire di acquisire più agevolmente i necessari documenti di viaggio per allontanare lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, riducendo il numero degli stranieri dimessi dai centri per scadenza del termine massimo previsto per il trattenimento ed aumentando quello delle espulsioni eseguite. La nuova disposizione si

applica anche per gli stranieri presenti alla data dell'8 agosto 2009 nei Centri di identificazione ed espulsione.

Per le ulteriori disposizioni volte a contrastare l'elusione della normativa sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e per gli aspetti più operativi, si allega un documento dettagliato su tutte le novità che hanno un impatto immediato soprattutto sulle competenze degli uffici immigrazione delle questure (**all. 1**).

L'art. 2 della nuova legge introduce nuovi importanti strumenti di contrasto della criminalità organizzata che si aggiungono a quelli adottati già a partire dal 1982, con specifico riferimento a quelli finalizzati all'aggressione dei patrimoni mafiosi ed all'implementazione del sistema di prevenzione, anche con riguardo al trattamento penitenziario degli esponenti mafiosi più pericolosi detenuti in carcere, nonché alle altre iniziative volte a valorizzare al massimo la presenza dello Stato in determinati contesti del Paese.

Si tratta di disposizioni che integrano quelle già contenute nel richiamato decreto-legge n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008.

Tra le disposizioni d'interesse, si evidenziano, in particolare:

- a) l'introduzione del divieto di partecipazione agli appalti pubblici degli imprenditori che non denunciano la concussione o l'estorsione subita, salvo la sussistenza dello stato di necessità o della legittima difesa;
- b) la previsione di un maggiore rigore della disciplina del cosiddetto "carcere duro" e di una nuova fattispecie di reato per chi agevola la comunicazione all'esterno dei soggetti sottoposti al cosiddetto "art. 41-bis";
- c) l'introduzione di una specifica disciplina per favorire la gestione delle aziende e le società "economicamente sane" sequestrate alla mafia, al fine di favorire, anche attraverso la nomina di un amministratore giudiziario "manager", il ciclo produttivo ed i livelli occupazionali;
- a) la previsione di nuove sanzioni interdittive e pecuniarie a carico degli enti in relazione alla commissione di delitti di criminalità organizzata.

Per gli aspetti operativi in materia, si allega un documento in cui sono specificate le innovazioni introdotte dall'art. 2 della legge in argomento (**all. 2**).

L'art. 3 della nuova legge contiene una serie di disposizioni che rispondono, in particolare, alla domanda di sicurezza dei cittadini, spaziando dal campo delle misure di contrasto alla cosiddetta illegalità diffusa, a quello in cui è fortemente avvertita l'esigenza di rafforzare il senso civico e la promozione della legalità, anche attraverso il ricorso alla

cosiddetta “sicurezza partecipata” per la salvaguardia anche del decoro urbano, nonché, infine, al campo della sicurezza stradale.

Si tratta, anche in questo caso, di disposizioni che completano quanto già previsto nel richiamato decreto-legge “sicurezza” n. 92 del 2008.

Tra le numerose ed innovative disposizioni d’interesse, contenute quasi tutte nel predetto art. 3 della legge in esame, si segnalano, in particolare:

- a) l’introduzione di una disciplina penale più severa a tutela delle persone più deboli vittime di reato, anche attraverso specifiche aggravanti per gli autori di delitti commessi in danno di minori o nelle vicinanze delle scuole, ovvero in luoghi frequentati abitualmente da minori, per coloro che sfruttano i minori nell’acattonaggio, ovvero si rendono responsabili di mutilazioni genitali femminili, nonché per gli autori dei reati di furto in abitazione e di violazione di domicilio;
- b) l’introduzione di una modifica alla disciplina delle aggravanti per il porto illegale di armi, quando lo stesso avviene nelle vicinanze di scuole, banche, uffici postali, sportelli bancomat, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate metro e autobus, nonché dell’aumento della pena per chi porta fuori dalla propria abitazione oggetti atti ad offendere;
- c) la previsione di una specifica disciplina per la vendita e uso di strumenti di autodifesa “a base di peperoncino”, rimessa ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute, e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- d) la possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati, iscritti in un apposito elenco tenuto dal Prefetto, ai fini della segnalazione alla polizia locale ed alle Forze di polizia dello Stato di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio. Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro dell’interno;
- e) la possibilità per i gestori di attività di intrattenimento e di spettacolo di avvalersi di addetti ai servizi di controllo, solo se iscritti in un apposito elenco tenuto dal prefetto. Anche in questo caso le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro dell’interno;
- f) l’introduzione di nuove disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale, attraverso il perfezionamento di quelle introdotte anche di recente - soprattutto con riferimento alla guida in stato di ebbrezza

o sotto l'effetto di stupefacenti e alla circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti - nonché di previsioni che incrementano le risorse destinate anche per l'acquisto di mezzi, materiali, attrezzature delle Forze di polizia e per campagne di sensibilizzazione.

A tale ultimo riguardo, si allega un apposito documento nel quale sono contenute le prime istruzioni operative sulle innovazioni apportate dalla legge n. 94 del 2009 nella materia della sicurezza stradale (**all. 3**).

Tra le altre disposizioni d'interesse contenute nella predetta legge, si richiama l'attenzione su quelle che consentono di sospendere le attività delle associazioni che possono favorire la commissione di reati di terrorismo, ovvero di sciogliere le stesse, nonché quelle volte a rafforzare la lotta al fenomeno del riciclaggio, attraverso l'estensione del potere di accesso degli organi di polizia a tutte quelle attività "a rischio" (quali ad es. le case da gioco), e quelle che introducono una disciplina più stringente per l'attività cosiddetta di "money transfert", soprattutto con riferimento alle operazioni compiute da stranieri per i quali è richiesta la conservazione per 10 anni della copia del titolo del soggiorno regolare in Italia.

Si segnala, infine, che l'art. 1, comma 8, della legge in esame, reintroduce, all'art. 341-bis, del codice penale, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, punito con la reclusione fino a 3 anni. La nuova disposizione, che riproduce in parte quella abrogata nel 1999, prevede anche l'esclusione della responsabilità dell'autore del reato se è successivamente provata la verità del fatto attribuito al pubblico ufficiale, nonché l'estinzione del reato se l'imputato abbia risarcito il danno alla persona offesa e al suo ente di appartenenza.

Il successivo comma 9 dell'art. 1 della nuova legge, introduce, altresì, con il nuovo art. 393-bis del codice penale, una causa di non punibilità per i reati di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio ad un pubblico ufficiale, quando quest'ultimo abbia dato causa al fatto, "eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni".

Nel fare riserva di fornire ulteriori istruzioni in merito ai contenuti della legge n. 94 del 2009, anche in relazione ai previsti provvedimenti attuativi, si confida nella consueta collaborazione e concretezza delle SS.LL, al fine di contribuire ad assicurare la migliore applicazione delle nuove disposizioni, anche attraverso un'adeguata di diffusione delle stesse.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza